

Codice DB1118

D.D. 21 febbraio 2014, n. 82

D.G.R. n. 38-4016 del 11 giugno 2012. Approvazione delle modalita' di gestione della richiesta di idoneita', o della sua variazione, delle superfici vitate ai fini della rivendicazione delle uve destinate alla produzione di vini a denominazione d'origine.

Visto il Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88", in particolare all'articolo 12, in cui si stabilisce che lo schedario viticolo è gestito dalle Regioni sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale e che individua nello stesso schedario lo strumento di gestione delle superfici vitate idonee a produrre vini a denominazioni di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita (di seguito DO).

Visto l'art. 28 della L.R. n. 14/2006, con cui è stata istituita l'Anagrafe agricola del Piemonte di seguito Anagrafe.

Considerato che l'Anagrafe agricola ed il fascicolo aziendale sono strumenti indispensabili per una razionalizzazione dei procedimenti amministrativi attivati, nonché probanti per il controllo delle erogazioni in materia di agricoltura.

Considerato che lo schedario viticolo regionale, comprendente l'insieme delle superfici vitate iscritte con l'idoneità a produrre vini a denominazione di origine, le altre superfici vitate, nonché i diritti aziendali di reimpianto, è parte integrante dell' Anagrafe agricola del Piemonte.

Visto il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (di seguito DM) 16 dicembre 2010, applicativo del D. lgs. n. 61/2010, che stabilisce a livello nazionale le disposizioni applicative relative alla gestione del potenziale viticolo, al fine di aggiornare lo schedario viticolo, nonché le disposizioni per l'iscrizione nello stesso dei vigneti a DO, fissando in particolare che siano le Regioni a definire le procedure amministrative e le relative procedure informatiche in accordo con AGEA coordinamento.

Vista la D.G.R. n. 30-4016 del 11 giugno 2012, che ha approvato le disposizioni per la gestione del potenziale produttivo viticolo regionale a partire dalla campagna 2012/2013.

Tenuto conto della normativa regionale vigente che in attuazione del D. lgs. 61/2010 disciplina l'iscrizione allo schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione di determinate DO.

Considerato che in particolare al punto 17 di tali Disposizioni si stabilisce la necessità da parte del conduttore di richiedere l'idoneità della superficie vitata iscritta a schedario per la produzione e conseguente rivendicazione di vini a DO e si prevede la verifica di tale idoneità da parte della pubblica amministrazione.

Si ritiene opportuno definire le modalità di gestione della richiesta di idoneità, o della sua variazione, delle superfici vitate ai fini della rivendicazione delle uve destinate alla produzione di vini a denominazione d'origine. Tali modalità sono allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D. lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,

visto gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23.

determina

di approvare le modalità di gestione della richiesta di idoneità, o della sua variazione, delle superfici vitate ai fini della rivendicazione delle uve destinate alla produzione di vini a denominazione d'origine, allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale, sulla base della D.G.R. n.

30-4016 del 11 giugno 2012 che ha approvato le disposizioni per la gestione del potenziale produttivo viticolo regionale a partire dalla campagna 2012/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Gualtiero Freiburger

Allegato

Allegato

Gestione della richiesta di idoneità, o della sua variazione, delle superfici vitate ai fini della rivendicazione delle uve destinate alla produzione di vini a denominazione d'origine (DO)

L'idoneità tecnico-produttiva riconosciuta per una denominazione primaria ai fini della rivendicazione delle produzioni è valida per tutte le denominazioni d'origine di pari o inferiore livello che sono compatibili con quella superficie vitata in termini di area di produzione, vitigno o vitigni coltivati, caratteristiche agronomiche e produttive.

La richiesta di idoneità riguarda uno dei seguenti casi:

- a) superfici vitate già esistenti e iscritte allo schedario senza una idoneità a produrre una denominazione di origine, quindi esclusivamente destinate alla produzione di "vino";
- b) variazione di idoneità da una DO ad un'altra DO;
- c) superfici oggetto di reimpianto .

Nel caso c) la dichiarazione è quella prevista per il reimpianto con diritto inserito nel registro e segue quanto previsto con DD n. 754 del 8.8.2012.

Il conduttore che intende iscrivere allo schedario una superficie idonea alla rivendicazione di una determinata DO (lettera a) o variarne l'idoneità (lettera b) presenta una dichiarazione alla Provincia competente per territorio (di seguito Ente istruttore) la quale deve contenere le seguenti informazioni:

- estremi catastali;
- dimensione della superficie interessata,
- idoneità richiesta.

La dichiarazione deve essere predisposta e presentata, utilizzando la procedura informatizzata di compilazione predisposta dalla Regione Piemonte su "estirpazione e impianto vigneti" nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (di seguito SIAP) accessibile attraverso la sezione Sistema Piemonte al seguente indirizzo:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/345-estirpazione-e-impianto-vigneti-2>

La procedura di compilazione e di presentazione è quella già definita dalla DD n. 754 del 8.8.2012:

- "bozza": la dichiarazione viene compilata presso un C.A.A. o dallo stesso conduttore utilizzando le credenziali rilasciate dal Sistema Piemonte; completata, da parte dell'utente abilitato, la fase di compilazione della dichiarazione si effettua la stampa definitiva;
- "stampata": la dichiarazione stampata, completa di numero di pratica e data di trasmissione, deve essere controllata da parte del richiedente e trasmessa per mezzo della procedura informatica;
- "trasmessa": la domanda deve essere trasmessa all'ente istruttore con la dichiarazione trasmessa si completa la procedura di presentazione.

Si completa la fase di presentazione (la stampa della dichiarazione non è prova di presentazione della domanda) esclusivamente con la trasmissione per mezzo della procedura informatica.

Per il conduttore che si avvale dell'assistenza del CAA la stampa della dichiarazione, successiva alla trasmissione, debitamente firmata e completa degli allegati richiesti, deve essere archiviata dal CAA nel suo fascicolo.

Il conduttore che non si avvale dell'assistenza del CAA deve inviare all'Amministrazione provinciale competente, successivamente alla trasmissione telematica, la stampa della dichiarazione, debitamente firmata e completa degli allegati richiesti.

Allegato

In conformità al parere prot. n. 901-14392, rilasciato in data 13 marzo 2013 dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, in merito alla necessità di applicare l'imposta di bollo alla dichiarazione del produttore, si precisa che la dichiarazione di variazione di idoneità è esente dall'imposizione di bollo.

La dichiarazione può essere presentata per una o più unità vitate.

Tale dichiarazione, una volta trasmessa e presa in carico su SIAP dalla pubblica amministrazione, aggiorna automaticamente lo schedario viticolo assegnando l'idoneità provvisoria alla superficie vitata. A seguito delle verifiche effettuate dall'Ente istruttore, e in caso di esito positivo, l'idoneità verrà confermata in modo definitivo .

In fase di dichiarazione unica di vendemmia, produzione e rivendicazione, sarà possibile rivendicare le produzioni ottenute da superfici vitate con idoneità ancora in fase provvisoria.

Nel caso in cui la dichiarazione trasmessa per via telematica risulti errata, il CAA o il richiedente possono rivolgersi direttamente all'Ente istruttore per ottenerne l'annullamento prima della presa in carico, consentendo una successiva trasmissione della dichiarazione corretta o il respingimento in caso in cui sia già stata presa in carico.

La dichiarazione può essere presentata dal 16 gennaio al 30 giugno di ogni anno.

Per l'anno 2014 l'apertura viene fissata al 21 febbraio .

Come data di presentazione fa fede la data di trasmissione telematica sul portale SIAP.

Tale termine è riferito anche alla richiesta di variazione determinata dall'esito dell'attività ispettiva effettuata dalle strutture di controllo per le denominazioni di origine ai sensi dell'art. 4 comma 5 del DM 14.6.2012 .

L'Ente istruttore, in caso di esito positivo della successiva fase di verifica delle caratteristiche agronomico-ambientali delle superfici vitate interessate, renderà "definitiva" la variazione d'idoneità. Tale verifica viene completata entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello della dichiarazione.

Nel caso in cui, a seguito di verifica, i dati delle superfici vitate oggetto di dichiarazione di variazione d'idoneità siano modificati da parte dell'Ente istruttore, questi aggiorneranno definitivamente lo schedario viticolo. Quindi, per consentire la rivendicazione di tale superficie, sarà necessario che il CAA effettui una nuova validazione del fascicolo aziendale.